



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE DI GUARDIAGRELE

Approvato con deliberazione C.C. n.27 del 20.04.2017

TITOLO I

Oggetto, finalità e ambito di competenza

ART.1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di gestione e il funzionamento del Canile rifugio comunale di Guardiagrele;
- b) le modalità di accesso e di custodia dei cani volte ad assicurare il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare l'assistenza veterinaria;
- d) le modalità per l'affido e l'adozione;
- e) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato;
- f) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati, quali la retta giornaliera per la permanenza presso la struttura, le rinunce di proprietà, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, le adozioni a distanza.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Guardiagrele nella gestione del canile rifugio persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute e il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività, favorendo altresì l'affidamento e l'adozione consapevole dei cani;
- c) rendere il canile un punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza persone-cani sostenendo specifici momenti informativi e formativi;
- d) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una efficace collaborazione con il Comune, evitando interferenze con gli esecutori dei servizi nell'attività quotidiana.

ART. 3 - GESTIONE

1. Il canile comunale può essere gestito nelle seguenti forme:

- a) direttamente dal Comune;
- b) indirettamente attraverso l'affidamento esterno dei singoli servizi a soggetti terzi o attraverso convenzioni con cooperative sociali di tipo B e/o Enti del Terzo settore.

2. Nel caso in cui si provveda con gestori terzi, il rapporto tra il Comune e il gestore viene disciplinato con specifica convenzione.

3. Il Comune di Guardiagrele, con delibera di Giunta, può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni al fine di dare rifugio ai cani randagi provenienti da territori comunali diversi. Tale servizio di ricovero e custodia è sottoposto a specifica tariffazione indicata nella convenzione.

4. Il personale preposto alla gestione del canile è sottoposto a un adeguato percorso formativo definito dall'Ufficio Comunale sentito il parere del Servizio veterinario competente.

ART. 4 - ORARIO DI APERTURA

1. L'apertura al pubblico è garantita attraverso un apposito orario di visita reso noto presso il canile e sul sito *internet* del Comune di Guardiagrele, differenziando gli orari in relazione alle diverse stagioni. L'apertura domenicale durante tutto l'anno può essere prevista, anche attraverso l'ausilio di volontari. Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla "vita del canile" e per promuovere l'affido e l'adozione dei cani, possono essere effettuate visite guidate ed eventuali "open day".

2. L'articolazione degli orari è stabilita con apposito atto dall'Ufficio comunale competente o da apposita comunicazione dell'Ente gestore terzo.

3. I volontari possono accedere al canile negli appositi orari d'apertura indicati, durante gli orari di pulizia per coadiuvare il personale addetto, durante le visite del veterinario responsabile ove da quest'ultimo richiesto.

I volontari iscritti al registro possono altresì recarsi in un numero non inferiore a due persone per volta a prestare la propria attività presso il canile rifugio in orari diurni diversi da quelli indicati nel precedente periodo, facendo richiesta temporanea delle chiavi al Referente dei volontari o all'Ufficio competente (fatta salva comunicazione al Referente), specificando comunque le attività che intendono svolgere.

ART.5 - INGRESSO

1. Al canile accedono prioritariamente:

- i cani che sono transitati presso il canile sanitario e che sono già stati identificati, registrati e sterilizzati chirurgicamente;
- i cani sequestrati da parte dell'autorità competente (Autorità Sanitaria o Autorità Giudiziaria);
- i cani di persone decedute o in stato di grave indigenza certificato dall'Ufficio Sociale comunale;
- i cani a seguito di rinuncia di proprietà da parte del proprietario, previa specifica valutazione effettuata dall'Ufficio comunale competente;

2. Il cane deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:

- carta di identità;
- documento di rinuncia di proprietà, validato dal Dirigente dell'Ufficio comunale competente;
- verbale di sequestro-confisca o disposizioni di sequestro-ricovero, o altre disposizioni urgenti da parte delle autorità competenti.

ART. 6 - REGISTRO, SCHEDE ANAGRAFICHE E SCHEDE SANITARIE

1. Il registro di presenza o carico-scarico, è conforme a quanto indicato dalla L.R. 18 dicembre 2013, n. 47e successive eventuali modifiche e integrazioni. Il Registro contiene la data di ingresso e quella di uscita del cane oltre ai dati anagrafici nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane e di chi lo ritira e tutti gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Al momento dell'ingresso del cane è compilata la scheda anagrafica contenente il segnalamento e i dati conosciuti.

3. Il cane è sottoposto a visita da parte del veterinario responsabile della struttura che provvede a compilare la scheda sanitaria.

4. La scheda sanitaria deve essere aggiornata entro tre giorni e ogni qualvolta il cane presenti problemi sanitari importanti, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate e con l'apposizione della firma da parte del veterinario. Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane e il numero di identificazione.

5. Le schede devono essere conservate in apposito archivio.

ART. 7 -ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX

1. Le prove di compatibilità, gli spostamenti e gli abbinamenti dei cani sono effettuati preferibilmente nella mattinata dagli operatori su indicazione del veterinario responsabile. Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile e sempre valutati dal veterinario responsabile.
2. I motivi degli spostamenti devono essere annotati sulla scheda anagrafica dei cani.

ART. 8 - RIEDUCAZIONE

1. La rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati, con comportamenti ripetitivi o autolesionisti, sottoposti a maltrattamenti o a lungo stato di abbandono, è attuata con l'ausilio di specifiche figure professionali, meglio se comportamentalisti.
 2. Le associazioni convenzionate o i volontari possono collaborare proponendo all'Ufficio comunale competente rieducatori a loro spese o a titolo gratuito, anche attraverso l'affido temporaneo.
- L'Ufficio comunale competente, attraverso il veterinario responsabile, verifica la correttezza delle attività svolte dai rieducatori intervenendo, ove necessario, per il buon andamento delle attività.

ART.9 - ATTIVITÀ MOTORIA

1. Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, e per altri casi specifici indicati dal veterinario, devono essere fatti sgambare nelle apposite aree in base a un programma di massima definito con il veterinario responsabile.

ART.10 - CURA E IGIENE

1. Quotidianamente, da parte degli operatori e dai volontari per quanto previsto dall'art. 24, viene effettuata la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate al veterinario responsabile.
2. I box devono essere dotati di cucce in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente rispetto al numero dei cani presenti, idonee alle dimensioni del cane, e devono essere a questi accessibili agevolmente. Per i cani anziani e/o debilitati, rispetto all'idoneità dell'ambiente, è prevista l'espressione di parere da parte del veterinario responsabile.
3. È prevista attività periodica di lavaggio, toelettatura e trattamento antiparassitario esterno, tenuto conto delle diverse caratteristiche nel rispetto delle procedure di sicurezza dei cani e degli operatori.

ART.11 - ALIMENTAZIONE

1. I cani vengono alimentati con mangimi composti integrati, previa consultazione del veterinario responsabile della struttura, garantendo - ove possibile - le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie.
2. Attraverso specifici accordi può essere prevista la possibilità di reperire e somministrare ai cani prodotti non di origine animale (es. pane, etc.) almeno settimanalmente. Per accordi su altre tipologie di prodotti alimentari, si rinvia alle disposizioni della Asl in materia. Sempre previo accordo con il Servizio Veterinario Asl competente, è possibile somministrare cibo proveniente da mense scolastiche, ospedaliere e di comunità non preventivamente scodellato. Di tale somministrazione deve essere resa tracciabilità.
3. Il cibo può essere dispensato solamente dagli operatori, o dai volontari sentito il veterinario responsabile. Inoltre non è possibile introdurre alcun tipo di cibo se non quello previsto dai precedenti commi e previa richiesta ed autorizzazione del Sindaco, sentito il veterinario responsabile.

4. I contenitori per l'acqua devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

ART.12 - VETERINARIO RESPONSABILE E PRESTAZIONI VETERINARIE

1. Nel canile rifugio l'assistenza veterinaria è assicurata per il tramite di un veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa. Lo stesso è posto a tutela della salute e del benessere dei cani ospitati; provvede a tutte le attività di tipo terapeutico, profilattico, chirurgico, di laboratorio e d'urgenza e alla stesura di un protocollo vaccinale, informandone periodicamente l'Ufficio comunale competente.
2. Il veterinario è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e della relativa registrazione nella scheda sanitaria.
3. Il personale può collaborare con il veterinario per l'effettuazione delle prestazioni nella conduzione igienico-sanitaria del canile.
4. Il personale addetto provvede a segnalare qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto dei cani al veterinario responsabile che provvede a fornire le dovute disposizioni per la salute del cane o a intervenire direttamente, ove necessario.
5. La sterilizzazione chirurgica è eventualmente effettuata nelle forme indicate dal veterinario responsabile.
6. Il veterinario è responsabile del registro di carico e scarico degli animali ospitati e del registro dei farmaci.

ART.13 - PULIZIA DEI BOX E DELLE AREE DI SGAMBATURA

1. Tutte i giorni (fatte salve cause e/o impedimenti di forza maggiore), dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia degli stessi. I box vengono poi asciugati con spatola tira-acqua e, solo ad avvenuta asciugatura, i cani possono rientrare.
2. La disinfezione ha frequenza mensile e/o quotidiana con candeggina o sostanza analoga; in caso di malattie trasmissibili deve essere adeguatamente intensificata, seguendo le prescrizioni del veterinario responsabile.
3. La pulizia delle aree di sgambatura viene effettuata in tutte le giornate in cui i cani effettuano lo sgambamento. Almeno una volta ogni due mesi, da aprile a settembre e, quando necessario, nel restante periodo dell'anno, viene effettuata nell'ambiente la disinfestazione dagli ectoparassiti. Allo stesso modo devono essere effettuate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta.

ART.14 - PULIZIA E MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI

1. La pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni del canile non ricompresi nel precedente articolo è effettuata quotidianamente (o - ove sussistano cause e/o impedimenti di forza maggiore - a giorni alterni).
2. Il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile vengono effettuate in modo ordinario per assicurare il benessere animale.
3. Le procedure operative sono stabilite in base alla normativa vigente e descritte agli operatori da parte del personale già formato anche attraverso l'Ufficio comunale competente e dal veterinario responsabile.

Art.15 - AFFIDI E ADOZIONI CONSAPEVOLI

1. Il richiedente un'adozione o un affidamento effettua uno specifico colloquio con il veterinario responsabile, concernente le sue generalità e altre informazioni utili nella scelta del cane.
 2. L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.
 3. La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve:
 - a) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla corretta gestione dell'animale;
 - b) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
 - c) non avere precedenti richieste di rinuncia di proprietà.
- L'adottante riceve le informazioni sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale.
4. Gli adottanti possono avvalersi, a titolo gratuito e a specifica richiesta, della consulenza/supporto delle Associazioni convenzionate, circa la conduzione e la gestione dei cani adottati.
 5. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, sulla base della valutazione del benessere dell'animale, è motivato e comunicato in forma scritta al richiedente.
 6. È altresì prevista la possibilità, accordata dal veterinario responsabile, di prevedere lo spostamento (anche temporaneo) dei cani in altri canili aventi i previsti requisiti di legge al fine di agevolare l'adozione. Tale circostanza sarà comunicata all'Ufficio competente.

ART. 15bis – ADOZIONI A DISTANZA

1. Presso il canile rifugio di Guardiagrele è possibile l'adozione a distanza.
2. Il cane adottato a distanza non è di proprietà dell'affidatario, ma resta di proprietà del Canile. Qualora il cane venisse richiesto in adozione definitiva, l'affidatario a distanza verrà tempestivamente informato ed avrà cinque giorni dalla comunicazione per dichiarare la propria intenzione di adottare definitivamente il cane. A quel punto, il cane potrà essere adottato entro venti giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui l'affidatario a distanza manifesti l'intenzione di adottare definitivamente il cane, il veterinario responsabile valuta quali condizioni generali di detenzione siano le più idonee per l'animale, sulla base di colloqui e sopralluoghi con le varie parti richiedenti l'adozione. La decisione è discrezionale, insindacabile e incontestabile.
3. Qualora il cane in adozione a distanza deceda, oppure sia adottato definitivamente da persona diversa dall'affidatario a distanza, quest'ultimo potrà scegliere un altro dei cani ospiti del Canile per il periodo residuo di adozione a distanza ancora da fruire. Tale opzione comporta la compilazione di una nuova scheda di adozione a distanza.
4. La quota annuale per l'adozione a distanza di un cane è definita secondo quanto indicato dall'art.8 - comma 3 del presente Regolamento Comunale. Il rinnovo della quota è possibile a partire da un mese prima e non oltre trenta giorni dopo la scadenza; in mancanza di rinnovo tempestivo il cane può essere adottato a distanza da persona diversa a partire dal trentesimo giorno dopo la scadenza. Tutte le entrate derivanti dalle adozioni a distanza sono utilizzate per il mantenimento dei cani ospiti nel Canile e non solo per quelli adottati a distanza.
5. L'adozione a distanza di un cane consente di poter incontrare lo stesso sia all'interno, sia all'esterno del Canile negli orari di apertura al pubblico esposti all'ingresso della struttura. L'eventuale richiesta di visita al cane fuori dagli orari va concordata ogni volta anticipatamente con il veterinario responsabile. Qualora l'affidatario acceda all'interno della struttura per ritirare personalmente il cane, lo stesso deve essere preventivamente autorizzato; in ogni caso, ogni danno patito o provocato a causa del contatto con i cani ospiti, sarà di esclusiva responsabilità dell'affidatario. Durante l'uscita dal Canile l'affidatario a distanza è detentore e custode del cane a ogni fine di legge ed è responsabile in via esclusiva del suo benessere, oltre che dei danni a persone e/o a cose che lo stesso animale possa provocare. Ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica, il Comune richiede obbligatoriamente che ogni adottante a distanza, al momento dell'uscita del cane all'esterno della struttura, sia munito di museruola, guinzaglio, pettorina e sacchettino per la raccolta delle deiezioni. Il cane va obbligatoriamente

condotto al guinzaglio. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni subiti dall'affidatario in seguito a qualsiasi contatto con i cani ospiti del Canile, ovvero, per quelli provocati dalla sua scorretta detenzione o negligente custodia del cane affidatogli. Al momento dell'uscita e del rientro dal/in Canile, l'affidatario a distanza è tenuto a compilare in modo leggibile ed in ogni sua parte il registro giornaliero delle adozioni a distanza posto all'ingresso del Canile.

6. L'adozione a distanza è consentita solo ai maggiorenni. Qualora l'affidatario a distanza sia impossibilitato a provvedere personalmente all'uscita del cane dal Canile, potrà indicare uno o più delegati contestualmente o successivamente alla firma del modulo di adozione a distanza, sul quale vanno riportati tutti i dati identificativi del delegato e la firma del delegante. Il cane in adozione a distanza può uscire dal Canile solo ed esclusivamente se accompagnato da persone autorizzate e a ciò delegate dall'affidatario a distanza.

7. Al fine di tutelare e rispettare il benessere dei cani adottati a distanza, il Comune di Guardiagrele richiede serietà e continuità nell'impegno intrapreso dall'affidatario a distanza; pertanto, si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'adozione a coloro che, senza comunicazione alcuna, si assenteranno per periodi prolungati. L'adozione sarà revocata, automaticamente e insindacabilmente, se la persona adottante non si presenterà al Canile per visitare il cane per un periodo superiore ai tre mesi. Trascorso tale periodo, il cane sarà a tutti gli effetti disponibile per una nuova adozione a distanza.

8. È fatto assoluto divieto di somministrare medicinali all'animale e sottoporlo a visite veterinarie, toelettatura o addestramento senza averlo concordato con il veterinario responsabile.

9. Qualora l'affidatario a distanza non dovesse attenersi alle sopra elencate disposizioni o dovesse arrecare in qualsiasi modo pregiudizio al benessere del cane adottato a distanza o di altri cani ospiti della struttura, l'Ufficio competente, sentito il veterinario responsabile, potrà revocare l'adozione in ogni momento e senza ulteriore preavviso.

Art. 16 - CANE ADOTTATO

1. Ogni cane deve essere consegnato all'adottante già sottoposto a trattamenti antelmintici, vaccinato da non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata.

Qualora, in casi del tutto eccezionali, venga dato in adozione un cucciolo femmina, per la quale non sia stato ancora possibile procedere alla sterilizzazione, l'adottante si impegna formalmente a provvedere mediante strutture Asl, oppure mediante il proprio veterinario di fiducia, dandone opportuno riscontro.

2. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, ne viene data informazione scritta e dettagliata al nuovo proprietario.

3. Il Servizio Veterinario della ASL e/o il personale delegato dall'Ufficio competente comunale possono effettuare controlli e sopralluoghi per verificare lo stato di benessere del cane adottato; l'adottante, informato al momento dell'adozione, deve garantire la propria rintracciabilità.

4. I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari.

5. È possibile affidare temporaneamente cani il cui proprietario sia rintracciabile ma al momento impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.

6. Al momento dell'adozione o dell'affidamento temporaneo sono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane.

7. Nei confronti dei cani adottati dal Canile rifugio del Comune di Guardiagrele non è ammessa la richiesta di rinuncia della proprietà e quindi il rientro nella stessa struttura.

ART.17 -TARIFFE DI PERMANENZA E SPESE SANITARIE

1. Al proprietario del cane che, su disposizione delle autorità competenti, viene ospitato presso la struttura è applicata una tariffa giornaliera per la permanenza presso il canile.

2. Al proprietario sono inoltre applicate le spese sostenute per eventuali trattamenti sanitari.
3. Le tariffe per le prestazioni e i servizi, definite dalla Giunta Comunale, sono pubbliche e sono collocate in una bacheca accessibile. Le tariffe, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. del , si riferiscono a:
 - degenza o ricovero giornaliero del cane;
 - rinuncia di proprietà di un cane con aggressività non controllata o mordace;
 - adozione a distanza annuale.

ART.18- DECESSI ED EUTANASIA

1. I decessi dei cani devono essere comunicati all'Ufficio Competente possibilmente entro 24 ore e, comunque nel più breve tempo possibile.
2. I cani deceduti o soppressi nel canile sono eliminati nel rispetto della normativa vigente.
3. Le soppressioni urgenti e quelle per gravi e incurabili malattie, sono decise esclusivamente dal veterinario responsabile della struttura che dovrà annotare ogni operazione sul registro del Canile.

TITOLO II

Rapporti con il volontariato e modalità di accesso dei volontari

ART. 19 - RELAZIONI CON VOLONTARI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Nella gestione del canile comunale sono previsti la collaborazione e il supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni nei limiti e nel rispetto del presente Regolamento e delle indicazioni fornite dall'Ufficio competente e dal veterinario responsabile.
2. Il presente Titolo disciplina le modalità inerenti l'attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cani ospitati.

ART. 20 - PRINCIPI

1. L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi della normativa vigente, sia da singoli cittadini sia da appartenenti ad Associazioni animaliste.
2. Il volontario presta la propria attività impegnandosi a seguire le direttive impartite dall'Ufficio comunale competente e dal veterinario responsabile, secondo i seguenti principi:
 - a) tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono;
 - b) l'accesso del volontariato è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei cani;
 - c) in particolare, l'obiettivo è quello di garantire le migliori condizioni possibili sotto il profilo ambientale e fisico, nonché ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali rafforzando la socializzazione e la consuetudine con le persone.

ART. 21- REGISTRO DEI VOLONTARI

1. È istituito il Registro dei volontari del Canile rifugio comunale di Guardiagrele.
2. Possono essere iscritti al Registro i volontari che, rispettando i requisiti previsti dall'art. 22, abbiano superato con valutazione positiva il periodo di prova previsto dall'art. 23.
3. Le associazioni convenzionate, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, fanno pervenire ogni anno, alla data di rinnovo della convenzione, la lista dei soci che intendono svolgere attività di

volontariato presso il Canile rifugio di Guardiagrele, aggiornando la stessa ogni volta che vi sia una nuova richiesta da parte di un nuovo socio. Lo *status* di socio non comporta l'esclusione dai requisiti e dal periodo di prova previsti dagli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

4. Il Comune di Guardiagrele, al fine di agevolare e promuovere il volontariato presso il Canile rifugio, può sottoscrivere apposite polizze assicurative per i volontari iscritti al Registro.

5. La cancellazione dal Registro avviene in maniera automatica per i volontari che con la propria condotta contravvengono a quanto previsto dal presente regolamento e per coloro che, pur iscritti nel Registro, non abbiano prestato la propria attività di volontariato nell'ultimo anno solare.

ART. 22- REQUISITI DEI VOLONTARI

1. Per accedere al Canile in qualità di volontario occorre:

- a) essere maggiorenni e aver stipulato, in modo autonomo o eventualmente attraverso il Comune di Guardiagrele, un'apposita polizza assicurativa;
- b) non avere avuto a proprio carico condanne per maltrattamento di animali;
- c) aver partecipato alla preventiva attività conoscitiva e formativa allo scopo organizzata dall'Ufficio comunale competente con il responsabile veterinario e dunque aver superato il relativo periodo di prova di cui al successivo articolo 23;
- d) rendersi disponibile a partecipare ad appuntamenti di aggiornamento programmati dall'Ufficio comunale competente.

ART. 23 - ATTIVITÀ CONOSCITIVA E FORMATIVA

1. L'interessato a prestare servizio di volontariato presso il canile deve farne richiesta all'Ufficio comunale competente. L'Ufficio, di concerto con il veterinario responsabile, organizza con cadenza almeno semestrale un colloquio conoscitivo-motivazionale, illustrando all'aspirante volontario il presente Regolamento fornendogli tutti gli elementi circa l'attività da svolgere. Il periodo di prova per l'aspirante volontario prevede un percorso di formazione teorica e una formazione pratica presso il canile. Alla fine del periodo di prova, di durata non inferiore ai due mesi, il volontario viene dotato di apposito tesserino di riconoscimento per prestare la propria attività presso il canile.

2. L'attività del volontario è dettagliatamente descritta nel mansionario che il volontario sottoscrive.

ART. 24 - ASSOCIAZIONI E VOLONTARI

1. Le Associazioni zoofile/animaliste iscritte nell'apposito Registro Regionale previsto dalla L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 possono partecipare alle attività del Canile attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni che individuano lo svolgimento delle attività.

Ogni associazione che presti servizio presso il Canile dovrà nominare un proprio referente di cui darà comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente.

2. Presso il canile è presente il registro dei volontari, aggiornato periodicamente dall'Ufficio comunale competente e contenente l'elenco dei nominativi e l'agenda delle presenze, nella quale devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario. L'orario di accesso nel canile per i volontari è definito dall'Ufficio comunale competente.

3. I volontari possono, utilizzando specifica agenda, fare segnalazioni e richiedere informazioni anche su problemi sanitari; il responsabile veterinario del canile risponderà secondo la propria competenza e ove lo ritenga necessario.

4. I volontari possono svolgere le seguenti attività:

- fare sgambare i cani;
- collaborare nelle attività quotidiane di pulizia e manutenzione della struttura;
- collaborare alla toelettatura;

- accompagnare, sentito il veterinario responsabile, i visitatori al canile e fornire loro tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione;
- partecipare alle iniziative promosse dal Comune e/o dal gestore del canile (nel caso di affidamento esterno del servizio), anche in collaborazione con la ASL e con le Autonomie Scolastiche, svolgendo tutte le attività concernenti la sensibilizzazione dei cittadini e degli studenti al problema del randagismo, alla tutela degli animali da affezione e al corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
- segnalare eventuali situazioni di malessere degli animali al veterinario responsabile nelle forme indicate;

ART. 25- ASSEMBLEA DEI VOLONTARI E REFERENTE

1. I volontari iscritti al Registro di cui all'art. 21 del presente Regolamento si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno, su convocazione dell'Ufficio competente del Comune di Guardiagrele, sentito il veterinario responsabile, per discutere questioni inerenti il volontariato presso il canile, promuovere iniziative, giornate informative, raccolta fondi e beni, "open day".
2. L'assemblea, alla quale partecipano gli iscritti al Registro, un rappresentante dell'amministrazione comunale, uno o più funzionari del Comune, il veterinario responsabile, un rappresentante del Servizio Veterinario della ASL, nomina, su proposta del veterinario responsabile, la figura del Referente dei volontari del Canile rifugio di Guardiagrele.
3. Il Referente collabora nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Canile rifugio con l'Ufficio competente e con il veterinario responsabile. Il Referente dei volontari rappresenta a tutti gli effetti le esigenze dei volontari iscritti al Registro presso l'Ufficio Competente, l'amministrazione comunale e il veterinario responsabile. Il Referente dei volontari non può essere il legale rappresentante di una Associazione convenzionata. Le chiavi del canile possono essere affidate al Referente dei volontari che ne può disporre e ne è responsabile.

TITOLO III

Controlli

Art.26 - TAVOLO DI VERIFICA

- 1.È previsto un apposito tavolo di verifica sulla gestione del canile, composto da un rappresentante dell'amministrazione comunale, uno o più funzionari del Comune, il veterinario responsabile, un rappresentante del Servizio Veterinario della ASL, i rappresentanti delle associazioni convenzionate, il Referente dei volontari iscritti al Registro ed eventuali invitati.
2. Il tavolo esamina periodicamente, almeno due volte l'anno, le eventuali criticità per addivenire a soluzioni condivise, e i dati semestrali relativi all'andamento del canile riferiti a:
 - numero, tipologia e sesso dei cani presenti;
 - rinunce di proprietà in attesa di ingresso al canile;
 - rinunce di proprietà accolte;
 - tipologia di sequestri;
 - cani morti per eutanasia e per morte naturale;
 - volontari che hanno prestato servizio;
 - contravvenzioni al Regolamento;
 - iscrizione al Registro dei volontari;
 - aggiornamento del Registro dei volontari;

- decadenza dal Registro dei volontari.

3. Il tavolo di verifica, alla luce dei dati esaminati, propone eventuali suggerimenti e/o azioni di miglioramento per la gestione del canile; propone inoltre progetti di sensibilizzazione per la prevenzione dell'abbandono e per la gestione corretta e consapevole dei cani.

4. Il tavolo di verifica può decidere la decadenza dal Registro dei volontari di un iscritto a seguito di condotte che contravvengono al presente Regolamento e/o per inattività per più di un anno solare nello svolgimento di attività di volontariato.